

Bocconi

STATUTO



**Università
Bocconi**
MILANO

Università Commerciale Luigi Bocconi

STATUTO

Emanato con Decreto Rettorale n. 11
del 01 febbraio 2024.

SOMMARIO

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

TITOLO I DEFINIZIONI E DIRITTO APPLICABILE

Art. 1 (Definizioni).....	7
Art. 2 (Sistema delle fonti interne).....	7

TITOLO II NATURA E CAPACITÀ GIURIDICA

Art. 3 (Autonomia universitaria).....	8
Art. 4 (Personalità giuridica e scopo non lucrativo di utilità sociale).....	8
Art. 5 (Capacità giuridica).....	8

TITOLO III FINALITÀ ISTITUZIONALI E ATTIVITÀ SVOLTE

Art. 6 (Finalità e valori istituzionali).....	8
Art. 7 (Tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. Divieto di discriminazioni).....	9
Art. 8 (Comunità universitaria).....	9
Art. 9 (Attività istituzionali).....	9
Art. 10 (Corsi di studio e altri programmi formativi).....	9
Art. 11 (Rapporti con la comunità degli alumni Bocconi).....	9

TITOLO IV PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Art. 12 (Patrimonio).....	10
Art. 13 (Mezzi finanziari).....	10

PARTE SECONDA STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

TITOLO I ORGANI DI GOVERNO

Art. 14 (Individuazione).....	11
-------------------------------	----

CAPO I CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15 (Funzioni).....	11
Art. 16 (Composizione).....	11
Art. 17 (Durata della carica).....	11
Art. 18 (Segretario).....	12
Art. 19 (Modalità di convocazione, di partecipazione e di voto).....	12
Art. 20 (Quorum costitutivo e deliberativo).....	12
Art. 21 (Competenze).....	12

CAPO II COMITATO ESECUTIVO

Art. 22 (Funzioni).....	14
Art. 23 (Composizione).....	14
Art. 24 (Segretario).....	14
Art. 25 (Modalità di convocazione, di partecipazione e di voto; quorum costitutivo e deliberativo).....	14

CAPO III PRESIDENTE DELL'UNIVERSITÀ	
Art. 26 (Funzioni e competenze)	15
CAPO IV VICEPRESIDENTE DELL'UNIVERSITÀ	
Art. 27 (Funzioni e competenze)	15
CAPO V RETTORE	
Art. 28 (Funzioni)	15
Art. 29 (Nomina; durata della carica)	16
Art. 30 (Competenze)	16
Art. 31 (Ausiliari e prorettori)	16
CAPO VI CONSIGLIERE DELEGATO	
Art. 32 (Funzioni e competenze)	16
Art. 33 (Nomina; durata della carica)	17
CAPO VII CONSIGLIO ACCADEMICO	
Art. 34 (Funzioni)	17
Art. 35 (Composizione)	17
Art. 36 (Modalità di convocazione, di partecipazione e di voto; quorum costitutivo e deliberativo)	17
Art. 37 (Competenze)	17
TITOLO II ORGANI ASSEMBLEARI E CONSULTIVI	
Art. 38 (Individuazione)	18
CAPO I COLLEGIO DEI DOCENTI	
Art. 39 (Funzioni)	18
Art. 40 (Composizione)	19
Art. 41 (Competenze)	19
CAPO II CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
Art. 42 (Funzioni)	19
Art. 43 (Composizione)	19
Art. 44 (Competenze)	19
CAPO III COMITATO FACULTY	
Art. 45 (Funzioni e competenze)	20
TITOLO III STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA	
Art. 46 (Individuazione)	20

CAPO I SCUOLE	
SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 47 (Funzioni)	20
SEZIONE II ORGANI	
Art. 48 (Individuazione)	20
Art. 49 (Direttore)	21
Art. 50 (Consiglio)	21
Art. 51 (Comitati dei corsi di laurea e laurea magistrale e loro Direttori; Collegio docenti di dottorato)	21
CAPO II SDA BOCCONI	
Art. 52 (Funzioni)	21
Art. 53 (Regolamento)	22
Art. 54 (Individuazione degli organi interni)	22
CAPO III DIPARTIMENTI	
Art. 55 (Funzioni)	22
Art. 56 (Organi)	22
CAPO IV CENTRI DI RICERCA	
Art. 57 (Funzioni)	22
Art. 58 (Istituzione e coordinamento)	22
Art. 59 (Direttore)	23
TITOLO IV ORGANI DI VALUTAZIONE E DI CONTROLLO	
Art. 60 (Individuazione)	23
CAPO I NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO	
Art. 61 (Funzioni)	23
Art. 62 (Composizione)	23
CAPO II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	
Art. 63 (Composizione e nomina; durata della carica)	23
Art. 64 (Presidente)	24
TITOLO V STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI SERVIZIO	
Art. 65 (Individuazione)	24
Art. 66 (Direttore generale)	24
PARTE TERZA COMPONENTI DELLA COMUNITÀ UNIVERSITARIA	
TITOLO I PROFESSORI, ALTRI DOCENTI, RICERCATORI	
Art. 67 (Svolgimento dell'attività didattica, di ricerca e di terza missione)	25

Art. 68 (Professori di ruolo e Assistant Professor; altri docenti a tempo indeterminato)	25
Art. 69 (Professori, altri docenti e ricercatori a contratto a tempo determinato)	25
Art. 70 (Incarichi per lo svolgimento di attività integrativa di insegnamento o di ricerca)	25
Art. 71 (Collegio di disciplina per i docenti e i ricercatori)	25
TITOLO II STUDENTI	
Art. 72 (Ammissione)	26
Art. 73 (Attività di orientamento e tutorato)	26
Art. 74 (Diritto allo studio)	26
Art. 75 Servizi agli studenti e career service	26
Art. 76 (Attività sportive)	26
Art. 77 (Collaborazione degli studenti alle attività universitarie)	27
Art. 78 (Commissione disciplinare per gli studenti)	27
TITOLO III PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO	
Art. 79 (Organizzazione e nomina dei dirigenti)	27
Art. 80 (Rapporto di lavoro)	27
PARTE QUARTA NORME TRANSITORIE E FINALI	
Art. 81 (Ultrattività dei regolamenti)	28
Art. 82 (Devoluzione del patrimonio)	28
Art. 83 (Componenti in carica del Consiglio di amministrazione)	28
Art. 84 (Entrata in vigore)	28

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

TITOLO I DEFINIZIONI E DIRITTO APPLICABILE

Art. 1 (Definizioni)

1. Nel presente Statuto si intende per:
 - a) "Università Bocconi": la libera Università Commerciale "Luigi Bocconi", fondata a Milano da Ferdinando Bocconi e istituita con statuto approvato mediante il R.D. 29 settembre 1902;
 - b) "Istituto Javotte Bocconi": l'Istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa – Associazione "Amici della Bocconi", riconosciuto mediante il D.P.R. 9 novembre 1955, n. 1395;
 - c) "SDA Bocconi": la Scuola di Direzione Aziendale-School of Management dell'Università Bocconi.
2. I termini di genere maschile contenuti nel presente Statuto devono ritenersi neutri sotto il profilo del genere e sono pertanto da riferirsi a tutte le persone potenzialmente incluse o interessate.

Art. 2 (Sistema delle fonti interne)

1. L'Università Bocconi esercita la propria autonomia nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto dell'Unione europea e della Repubblica italiana. La sua organizzazione e le sue attività sono disciplinate dalle disposizioni legislative in materia universitaria, in quanto applicabili.
2. Sono altresì fonti normative dell'Università Bocconi:
 - a) il presente Statuto e il Regolamento generale di Ateneo, il quale vi dà attuazione;
 - b) il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, il Regolamento didattico e gli altri regolamenti di Ateneo;
 - c) i regolamenti che disciplinano i corsi di studio e gli altri programmi formativi nonché l'organizzazione e il funzionamento degli organi assembleari e consultivi, delle strutture didattiche e di ricerca, degli organi di valutazione e di controllo e delle strutture amministrative e di servizio;
 - d) il Codice etico della comunità universitaria Bocconi, il quale è costituito dall'insieme del Codice deontologico dell'Università Bocconi, del Codice di comportamento dei professori e ricercatori dell'Università Bocconi, del Codice di comportamen-

- to dei docenti e dei ricercatori di SDA Bocconi e del Codice di comportamento degli studenti dell'Università Bocconi.
3. Nel caso in cui uno dei regolamenti previsti alla lett. c) del comma precedente non sia stato emanato, l'organizzazione e il funzionamento dell'organo o della struttura restano disciplinati dalle pertinenti disposizioni del Regolamento generale e del Regolamento didattico.
 4. In caso di incompatibilità, le disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo prevalgono su quelle di altre fonti normative dell'Università Bocconi.
 5. Il regolamento che disciplina SDA Bocconi è emanato secondo le apposite disposizioni del presente Statuto.

TITOLO II NATURA E CAPACITÀ GIURIDICA

Art. 3 (Autonomia universitaria)

1. L'Università Bocconi è un'università non statale legalmente riconosciuta.
2. Essa gode dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile garantita dall'Art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana e dalle sue leggi sul sistema universitario.

Art. 4 (Personalità giuridica e scopo non lucrativo di utilità sociale)

1. L'Università Bocconi è una persona giuridica senza scopo di lucro, la quale agisce per finalità esclusive di utilità sociale.
2. Essa è finanziata in prevalenza con i proventi che derivano dall'attività svolta ed è governata da un Consiglio di amministrazione i cui componenti sono nominati in maggioranza da soggetti privati.
3. Per tutta la sua esistenza e durante ogni sua attività, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale in favore di suoi amministratori, dipendenti o collaboratori, a meno che tale destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge vigente. Gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali alla realizzazione dello scopo non lucrativo di utilità sociale per il quale l'Università Bocconi è stata istituita.

Art. 5 (Capacità giuridica)

1. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Università Bocconi intrattiene rapporti di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.
2. Può stipulare contratti e convenzioni aventi a oggetto attività didattica e di ricerca, di consulenza e di prestazione di altri servizi.
3. Può costituire fondazioni, associazioni e società di capitali, di cui può inoltre acquistare azioni e quote, anche di controllo.
4. Può altresì costituire strutture interdepartimentali e interuniversitarie, nonché consorzi con altre università o soggetti pubblici e privati, ovvero entrare a farne parte.

TITOLO III FINALITÀ ISTITUZIONALI E ATTIVITÀ SVOLTE

Art. 6 (Finalità e valori istituzionali)

1. L'Università Bocconi opera per il progresso scientifico, culturale, civile ed economico ed è a tal fine sede di libera ricerca e di libera formazione, finalizzate all'apprendimento, all'elaborazione critica e alla divulgazione delle conoscenze a livello nazionale e internazionale.

2. Essa si basa su valori istituzionali di indipendenza, integrità, rispetto, apertura, pluralismo, inclusione, merito, equità e responsabilità.

Art. 7 (Tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. Divieto di discriminazioni)

1. L'Università Bocconi è fondata sulla libertà di insegnamento e di ricerca di professori, docenti e ricercatori.
2. Essa riconosce altresì e tutela i diritti e le libertà fondamentali che sono garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Costituzione della Repubblica italiana.
3. È fatto divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul genere, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli *handicap*, l'età o l'orientamento sessuale. È fatto altresì divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni contenute nei Trattati istitutivi dell'Unione europea e nella Costituzione della Repubblica italiana.

Art. 8 (Comunità universitaria)

1. Professori, ricercatori, docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al perseguimento delle finalità istituzionali e all'osservanza dei principi generali dell'Università Bocconi.
2. Essi rispettano i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti dal presente Statuto. Si obbligano altresì a rispettare il Codice etico della comunità universitaria Bocconi.

Art. 9 (Attività istituzionali)

1. L'Università Bocconi svolge attività di:
 - a) didattica e istruzione universitaria a tutti i livelli;
 - b) ricerca scientifica di base e applicata;
 - c) terza missione, ossia divulgazione e trasferimento delle conoscenze, dei saperi e delle tecnologie agli *stakeholder* esterni, con l'obiettivo di generare un significativo impatto sociale, culturale ed economico a livello locale, nazionale e globale.
2. Essa svolge inoltre attività di formazione e aggiornamento professionale, di sostegno e diffusione della cultura economica, giuridica e sociale, di promozione dell'innovazione tecnologica, organizzativa e imprenditoriale.
3. Può a tal fine intraprendere iniziative di sostegno alla nascita, crescita e consolidamento di *start-up* innovative fondate da studenti e laureati.
4. Con le medesime finalità può altresì intraprendere iniziative editoriali.

Art. 10 (Corsi di studio e altri programmi formativi)

1. L'Università Bocconi rilascia i seguenti titoli:
 - a) laurea;
 - b) laurea magistrale;
 - c) diploma di specializzazione;
 - d) dottorato di ricerca.
2. Rilascia altresì:
 - a) master universitari di primo e di secondo livello;
 - b) attestati relativi ad altri corsi di perfezionamento scientifico e di alta specializzazione.

Art. 11 (Rapporti con la comunità degli alumni Bocconi)

L'Università Bocconi mantiene rapporti istituzionali con la comunità dei propri laureati e di coloro che abbiano partecipato a corsi di studio o ad altri programmi formativi, anche coordinando le attività di una o più associazioni.

TITOLO IV PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Art. 12 (Patrimonio)

Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Università Bocconi utilizza i beni di cui è proprietaria o di cui ha comunque la disponibilità giuridica.

Art. 13 (Mezzi finanziari)

Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Università Bocconi utilizza i seguenti mezzi finanziari:

- a) i proventi derivanti dal conferimento del fondatore, Ferdinando Bocconi, e dal patrimonio dell'Università Bocconi;
- b) il sostegno finanziario dell'Istituto Javotte Bocconi;
- c) le tasse universitarie e i contributi a carico degli studenti;
- d) le donazioni di soggetti pubblici e privati finalizzate alla realizzazione dello scopo non lucrativo di utilità sociale previsto dal presente Statuto;
- e) i contributi concessi dallo Stato o da altri enti.
- f) i proventi dalle altre attività dell'Università Bocconi.

PARTE SECONDA STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

TITOLO I ORGANI DI GOVERNO

Art. 14 (Individuazione)

Sono organi di governo dell'Università Bocconi:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Comitato esecutivo;
- c) il Presidente dell'Università;
- d) il Vicepresidente dell'Università;
- e) il Rettore;
- f) il Consigliere delegato;
- g) il Consiglio accademico.

CAPO I

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15 (Funzioni)

Il Consiglio di amministrazione è l'organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale dell'Università Bocconi.

Art. 16 (Composizione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da diciannove membri e precisamente:
 - a) il Presidente, nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto Javotte Bocconi;
 - b) il Rettore;
 - c) un componente nominato dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - d) un componente nominato dalla Regione Lombardia;
 - e) un componente nominato dal Comune di Milano;
 - f) un componente nominato dalla Città metropolitana di Milano;
 - g) un componente nominato dalla Fondazione Cariplo;
 - h) tre componenti nominati dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi;
 - i) nove componenti nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto Javotte Bocconi, almeno tre dei quali devono essere laureati dell'Università Bocconi.
2. Non può essere nominato chi abbia compiuto l'ottantesimo anno d'età.
3. Il Consiglio di amministrazione è regolarmente costituito e può svolgere le proprie funzioni quando almeno undici dei suoi componenti siano in carica.

Art. 17 (Durata della carica)

1. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per quattro anni e possono essere confermati. In ogni caso, decadono automaticamente al compimento dell'ottantesimo anno d'età.

2. Il Rettore resta in carica per la durata del suo mandato.
3. Qualora un componente del Consiglio di amministrazione cessa dalla carica, l'ente che lo aveva nominato provvede a designare un sostituto, il quale resta in carica per il tempo rimasto al suo predecessore.

Art. 18 (Segretario)

Il Segretario del Consiglio di amministrazione può essere da quest'ultimo scelto anche tra coloro che non ne facciano parte.

Art. 19 (Modalità di convocazione, di partecipazione e di voto)

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente; in caso di sua assenza, è convocato dal Vicepresidente ovvero, se quest'ultimo non è stato nominato, dal Consigliere delegato.
2. Il Presidente può consentire che alle adunanze del Consiglio di amministrazione i suoi componenti partecipino mediante collegamento telefonico o audiovisivo, assicurando in tal caso che sia salvaguardato l'esercizio effettivo del loro diritto di parola e di voto.
3. È altresì ammesso il voto per corrispondenza, secondo le modalità stabilite mediante delibera del Consiglio di amministrazione.
4. Oltre al Segretario, alle adunanze partecipa senza diritto di voto anche il Direttore Generale, se nominato, e chi sia di volta in volta proposto dal Presidente, con l'approvazione del Consiglio.
5. Le adunanze si considerano avvenute nel luogo in cui è stato presente il Segretario o chi altrimenti le abbia verbalizzate.

Art. 20 (Quorum costitutivo e deliberativo)

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. A meno che il presente Statuto non preveda una maggioranza diversa, per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
3. Per le delibere riguardanti le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Art. 21 (Competenze)

1. Il Consiglio di amministrazione ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. In particolare, al Consiglio di amministrazione compete di:
 - a) determinare l'indirizzo generale e il programma di sviluppo dell'Università Bocconi, anche mediante l'approvazione di un piano strategico;
 - b) deliberare lo Statuto e il Regolamento generale di Ateneo, sentito il Collegio dei docenti per quanto riguarda le materie relative all'ordinamento didattico;
 - c) deliberare il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e gli altri regolamenti che il presente Statuto ovvero il Regolamento generale di Ateneo non attribuiscono alla competenza di organi diversi;
 - d) deliberare il Codice etico della comunità universitaria Bocconi, sentiti il Consiglio accademico e il Collegio dei docenti.
3. Al Consiglio di amministrazione compete inoltre di:
 - a) deliberare l'eventuale costituzione del Comitato esecutivo, in tal caso stabilendo le competenze a esso delegate e il numero dei suoi componenti, nonché provvedendo alla loro nomina, secondo i criteri stabiliti dal presente Statuto;
 - b) approvare il bilancio e il bilancio di previsione dell'Università;
 - c) nominare il Rettore;

- d) nominare il Consigliere delegato, su proposta del Presidente;
 - e) nominare il Direttore di SDA Bocconi, su proposta del Rettore;
 - f) nominare il Direttore generale, su proposta del Presidente, sentito il Consigliere delegato;
 - g) nominare i componenti del Nucleo di valutazione di Ateneo, sentito il Consiglio accademico per la componente di professori dell'Università Bocconi;
 - h) nominare il Presidente del Nucleo di valutazione di Ateneo, su proposta del Rettore;
 - i) nominare i componenti del Comitato di programmazione e raccordo, stabilirne le modalità di funzionamento e la sua durata;
 - l) deliberare l'istituzione e la soppressione di strutture didattiche e di ricerca, su proposta del Consiglio accademico e acquisito il parere del Collegio dei docenti;
 - m) deliberare l'istituzione e la soppressione di corsi di studio e altri programmi formativi, su proposta del Collegio dei docenti;
 - n) deliberare annualmente l'attivazione dei corsi di studio e degli altri programmi formativi già istituiti, su proposta del Consiglio accademico;
 - o) deliberare l'istituzione, il rinnovo e la soppressione di Centri di ricerca, su proposta del Consiglio accademico e acquisito il parere del Collegio dei docenti;
 - p) deliberare l'istituzione e la soppressione di strutture amministrative e di servizio;
 - q) nominare i direttori delle strutture di servizio, ove richiesto dai regolamenti che rispettivamente le disciplinano;
 - r) deliberare l'assunzione e la nomina dei dirigenti amministrativi;
 - s) deliberare gli organici di professori e altri docenti a tempo indeterminato.
4. Nell'ambito delle procedure disciplinate dai regolamenti di Ateneo, compete altresì al Consiglio di amministrazione di:
 - a) deliberare la chiamata di professori ordinari e associati, su proposta del Dipartimento competente e acquisito il pronunciamento del Collegio dei docenti;
 - b) deliberare la chiamata di altri professori e docenti a tempo indeterminato, su proposta del Dipartimento competente o di SDA Bocconi;
 - c) deliberare la chiamata degli *Assistant Professor* (ricercatori a tempo determinato in *tenure track*), in base all'esito della procedura di valutazione e acquisito il parere del Dipartimento competente;
 - d) deliberare la stipulazione di contratti con professori, con docenti o con ricercatori di altra università ovvero con esperti della materia, aventi a oggetto lo svolgimento di attività di insegnamento o di ricerca a tempo determinato, su proposta del Dipartimento o Centro di ricerca competente o di SDA Bocconi;
 - e) conferire a neolaureati o dottori di ricerca incarichi di attività integrativa di insegnamento, di servizio agli studenti o di ricerca a tempo determinato, su proposta del Dipartimento competente.
 5. Al Consiglio di amministrazione compete inoltre di:
 - a) deliberare le modalità di ammissione e il numero massimo degli studenti ammessi al primo anno di ciascun corso o altro programma formativo, su proposta del Consiglio Accademico e valutata l'adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche;
 - b) determinare gli importi e le modalità di pagamento di tasse e contributi a carico degli studenti e delle loro famiglie;
 - c) determinare, in base al sistema premiante previsto dal Regolamento generale di Ateneo, il trattamento economico dei professori e degli altri docenti a tempo indeterminato, nonché dei ricercatori di ruolo;
 - d) determinare le indennità di carica del Rettore e di coloro che svolgono altri incarichi istituzionali;

- e) adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti di professori, altri docenti e ricercatori, su proposta del Collegio di disciplina.
 - f) deliberare l'assunzione di personale amministrativo e la stipula dei relativi contratti;
 - g) deliberare i provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico del personale amministrativo, ivi compresi quelli disciplinari;
 - h) determinare le risorse da destinare a borse di studio e di perfezionamento o altre agevolazioni economiche per studenti e laureati, nonché i criteri di selezione dei loro beneficiari.
6. Al Consiglio di amministrazione compete altresì di:
- a) prendere decisioni relative a controversie dell'Università e la loro eventuale transazione;
 - b) accettare o rifiutare donazioni, eredità e legati;
 - c) assumere o dismettere partecipazioni societarie o finanziarie;
 - d) affidare a terzi la gestione del patrimonio dell'Università;
 - e) deliberare operazioni e progetti immobiliari, attivi e passivi (come, ad esempio, compravendite, locazioni e ristrutturazioni).
7. Compete infine al Consiglio di amministrazione ogni materia di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sia attribuita alla competenza di altri organi secondo il presente Statuto.

CAPO II COMITATO ESECUTIVO

Art. 22 (Funzioni)

1. Il Comitato esecutivo, se costituito dal Consiglio di amministrazione, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione da quest'ultimo delegatigli. Le delibere del Comitato esecutivo sono portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione nella prima adunanza utile.
2. In casi di necessità e d'urgenza, il Comitato esecutivo può deliberare nelle materie di competenza del Consiglio di amministrazione, a eccezione di quelle per cui ciò sia stato tassativamente escluso dal Consiglio stesso. Tali delibere del Comitato esecutivo sono sottoposte alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta utile.

Art. 23 (Composizione)

1. Sono componenti di diritto del Comitato esecutivo:
 - a) il Presidente dell'Università;
 - b) il Vicepresidente dell'Università, se in carica;
 - c) il Rettore;
 - d) il Consigliere delegato.
2. Altri componenti del Comitato esecutivo sono nominati dal Consiglio di amministrazione in modo che il numero complessivo di coloro che ne fanno parte non sia inferiore a cinque, né superiore a sette.

Art. 24 (Segretario)

Le funzioni di Segretario del Comitato esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di amministrazione.

Art. 25 (Modalità di convocazione, di partecipazione e di voto; quorum costitutivo e deliberativo)

1. Alle modalità di convocazione, di partecipazione e di voto si applicano le previsioni del presente Statuto che riguardano il Consiglio di amministrazione, in quanto compatibili.

2. Le delibere del Comitato esecutivo sono adottate con le stesse maggioranze che sono richieste dal presente Statuto a proposito del Consiglio di amministrazione.

CAPO III PRESIDENTE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 26 (Funzioni e competenze)

1. Il Presidente dell'Università convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione e, ove costituito, del Comitato esecutivo.
2. In particolare, al Presidente dell'Università compete di:
 - a) garantire il rispetto delle finalità istituzionali e dei principi generali previsti dal presente Statuto;
 - b) esercitare la rappresentanza legale dell'Università Bocconi nelle materie di competenza del Consiglio di amministrazione;
 - c) assicurare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, fatte salve le competenze del Rettore in materia scientifica e didattica;
 - d) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina del Consigliere delegato e del Direttore generale.
3. Qualora non sia possibile la tempestiva convocazione del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo, il Presidente dell'Università può adottare i provvedimenti necessari e urgenti che rientrino nelle competenze dei suddetti organi collegiali ovvero delegarne l'adozione al Consigliere delegato. I provvedimenti di necessità e d'urgenza che siano così adottati devono essere comunque sottoposti alla ratifica del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo nella sua prima adunanza utile.

CAPO IV VICEPRESIDENTE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 27 (Funzioni e competenze)

Il Vicepresidente dell'Università, se nominato dal Consiglio di amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO V RETTORE

Art. 28 (Funzioni)

1. Il Rettore svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche, ferme restando le competenze del Consiglio di amministrazione e del Presidente dell'Università.
2. Il Rettore ha la rappresentanza accademica dell'Università Bocconi nei contesti nazionali e internazionali, ivi compresa la legittimazione a stipulare i relativi accordi, ferma restando la competenza del Consiglio di amministrazione per quanto riguarda gli impegni economici che ne conseguano.
3. Per la durata del suo mandato, il Rettore fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione e, ove costituito, del Comitato esecutivo.
4. Convoca e presiede il Consiglio accademico, assicurandone il coordinamento con il Consiglio di amministrazione.
5. Convoca e presiede il Collegio dei docenti.

Art. 29 (Nomina; durata della carica)

1. Il Rettore è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i professori ordinari di ruolo dell'Università Bocconi.
2. Dura in carica per tre anni e può essere confermato.

Art. 30 (Competenze)

1. Al Rettore compete di:
 - a) conferire i titoli di studio;
 - b) assicurare l'osservanza delle norme giuridiche che costituiscono l'ordinamento universitario e vigilare sull'espletamento dell'attività scientifica e didattica;
 - c) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore di SDA Bocconi;
 - d) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Presidente del Nucleo di valutazione;
 - e) nominare i Direttori delle altre Scuole;
 - f) nominare i Direttori dei Dipartimenti, su proposta del rispettivo Consiglio e previa informazione al Consiglio di amministrazione;
 - g) nominare i Direttori dei Centri di ricerca, su proposta del Prorettore alla ricerca e acquisito il parere del Direttore del Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento;
 - h) assicurare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica; formulare proposte e riferire al Consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica;
 - i) impartire direttive organizzative generali al fine di assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e di ricerca;
 - l) approvare il programma triennale di attività dei Dipartimenti, nonché il rendiconto annuale della sua attuazione e la proposta di eventuali azioni correttive;
 - m) esercitare la potestà disciplinare nei confronti di professori, altri docenti e ricercatori, sentito il parere del Collegio di disciplina per i professori e ricercatori dell'Università Bocconi;
 - n) esercitare la potestà disciplinare nei confronti degli studenti, acquisito il parere della Commissione disciplinare per gli studenti dell'Università Bocconi;
 - o) qualora non sia possibile la tempestiva convocazione del Collegio dei docenti o, limitatamente alle materie scientifiche e didattiche, del Consiglio accademico, adottare i provvedimenti necessari e urgenti che rientrino nelle competenze di tali organi, sottoponendoli alla ratifica nella prima seduta utile.
2. Compete infine al Rettore ogni altra materia che gli sia attribuita dal presente Statuto, nonché da norme giuridiche di fonte legislativa o regolamentare.

Art. 31 (Ausiliari e prorettori)

1. Il Rettore può conferire a uno o più professori o altri docenti l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università che rientrino tra le sue competenze. Può inoltre costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie che rientrino tra le sue competenze.
2. Può altresì conferire a professori ordinari la qualifica di Prorettore.
3. In caso di assenza o impedimento, il Rettore può farsi sostituire con delega da un Prorettore o da altro professore ordinario nell'espletamento delle sue funzioni.

CAPO VI CONSIGLIERE DELEGATO

Art. 32 (Funzioni e competenze)

1. Il Consigliere delegato svolge le funzioni che gli sono attribuite dal Consiglio di am-

- ministrazione e dal Presidente dell'Università. Quando non sia nominato un Vicepresidente dell'Università, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
2. Nei limiti delle deleghe che gli sono conferite dal Consiglio di amministrazione, il Consigliere delegato ha il potere di agire come legale rappresentante dell'Università Bocconi.

Art. 33 (Nomina; durata della carica)

1. Il Consigliere Delegato è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente.
2. Resta in carica per quattro anni, coincidenti con la consiliatura di nomina. Alla scadenza del mandato, può essere riconfermato.

CAPO VII CONSIGLIO ACCADEMICO

Art. 34 (Funzioni)

1. Il Consiglio accademico svolge, sotto la guida del Rettore e nell'ambito delle competenze a questi conferite dal presente Statuto, funzioni di indirizzo strategico, coordinamento e controllo del settore accademico.
2. Il Consiglio accademico opera sulla base delle finalità e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 35 (Composizione)

1. Il Consiglio accademico è composto dal Rettore, dai Prorettori o delegati rettorali, dai Direttori delle Scuole, dai Direttori di Dipartimento.
2. È presieduto dal Rettore ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Prorettore delegato o, in mancanza, dal Prorettore con maggiore anzianità nel ruolo accademico dell'Università Bocconi.

Art. 36 (Modalità di convocazione, di partecipazione e di voto; quorum costitutivo e deliberativo)

1. Alle modalità di convocazione, di partecipazione e di voto si applicano le previsioni del presente Statuto che riguardano il Consiglio di amministrazione, in quanto compatibili.
2. Le delibere del Consiglio accademico sono adottate con le stesse maggioranze che sono richieste dal presente Statuto a proposito del Consiglio di amministrazione.
3. Alle adunanze del Consiglio accademico partecipano senza diritto di voto anche il Consigliere delegato e, se nominato, il Direttore generale. Per quanto riguarda le materie di preminente interesse degli studenti, partecipano senza diritto di voto tre dei loro rappresentanti, eletti secondo l'apposito regolamento.

Art. 37 (Competenze)

1. Al Consiglio accademico compete di:
 - a) assicurare il coordinamento tra le strutture didattiche e di ricerca ed esaminare i loro programmi annuali e piani pluriennali, verificandone l'attuazione;
 - b) formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di amministrazione sui programmi di sviluppo dell'Università;
 - c) nominare, su proposta del Direttore della Scuola di competenza, i Direttori dei corsi di studio, sentiti i rispettivi Comitati, nonché i Direttori degli altri programmi formativi;
 - d) proporre al Consiglio di amministrazione le modalità di ammissione degli studenti;

- e) proporre al Consiglio di amministrazione modifiche del Regolamento generale di Ateneo e degli altri regolamenti di Ateneo, nonché dello Statuto per quanto riguarda le materie relative all'ordinamento didattico;
 - f) proporre al Collegio dei docenti l'istituzione o la soppressione di strutture didattiche o di ricerca, l'istituzione o la disattivazione di corsi di studio e di altri programmi formativi;
 - g) compiere la valutazione periodica dei programmi formativi e dei risultati accademici, nonché sovrintendere all'organizzazione delle attività didattiche;
 - h) stabilire gli indirizzi dell'attività di ricerca;
 - i) formulare proposte al Consiglio di amministrazione in ordine agli organici di professori e altri docenti a tempo indeterminato;
 - l) adottare i provvedimenti concernenti lo stato giuridico di professori, altri docenti e ricercatori, a eccezione della loro chiamata;
 - m) coordinare e verificare l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca di professori e altri docenti;
 - n) adottare nei confronti degli studenti i provvedimenti disciplinari più gravi della censura, acquisito il parere della Commissione disciplinare per gli studenti dell'Università Bocconi.
2. Fatte salve le competenze del Consiglio di amministrazione, compete al Consiglio accademico deliberare su ogni altra questione inerente alla didattica ovvero alla ricerca, nonché allo stato giuridico di professori, altri docenti e ricercatori, purché non sia attribuita alla competenza di altri organi dell'Università o strutture didattiche e di ricerca secondo il presente Statuto.
 3. Il Consiglio accademico può istituire al suo interno uno o più comitati ristretti, delegando agli stessi specifici compiti nell'ambito delle sue competenze.

TITOLO II ORGANI ASSEMBLEARI E CONSULTIVI

Art. 38 (Individuazione)

1. Sono organi assembleari dell'Università Bocconi:
 - a) il Collegio dei docenti;
 - b) il Consiglio degli studenti.
2. Sono altresì organi consultivi dell'Università Bocconi:
 - a) il Comitato pari opportunità, il quale prende iniziative di analisi e di proposta sui temi dell'uguaglianza, delle pari opportunità e del benessere di chi lavora;
 - b) il Comitato Faculty, il quale, a proposito della chiamata di professori ordinari e associati e di altri docenti a tempo indeterminato, svolge funzioni consultive e ausiliarie del Collegio dei docenti e degli organi di governo;
 - c) il Comitato ricerca, il quale esprime pareri e formula proposte inerenti alla valutazione, al sostegno e all'incentivazione dell'attività di ricerca.
3. Il Consiglio di amministrazione può istituire altri comitati, di cui possono far parte anche esponenti del mondo economico e culturale, affinché svolgano attività consultiva e ausiliaria degli organi di governo e di quelli assembleari.

CAPO I COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 39 (Funzioni)

1. Il Collegio dei docenti è l'organo di discussione dei temi più rilevanti della vita accademica, in particolare per quanto riguarda la chiamata di professori di ruolo e

altri professori e docenti a tempo indeterminato, l'istituzione e la disattivazione di corsi di studio e altri programmi formativi, l'istituzione e la soppressione di strutture didattiche e di ricerca.

2. Esso dev'essere regolarmente informato delle novità più significative che riguardano l'Università Bocconi, il suo indirizzo generale e il suo piano di sviluppo.

Art. 40 (Composizione)

1. Il Collegio dei docenti si compone di:
 - a) professori di ruolo e altri professori e docenti a tempo indeterminato;
 - b) Assistant Professor (ricercatori a tempo determinato in tenure track);
 - c) ricercatori di ruolo.
2. Per quanto riguarda le materie di preminente interesse degli studenti, alle adunanze partecipano cinque rappresentanti degli studenti dei corsi di laurea e un rappresentante degli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, eletti secondo l'apposito regolamento. Essi non hanno diritto di voto e non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validità delle adunanze e delle deliberazioni.

Art. 41 (Competenze)

Al Collegio dei docenti compete di:

- a) proporre al Consiglio di amministrazione l'istituzione e la disattivazione di corsi di studio e altri programmi formativi, su richiesta del Consiglio accademico;
- b) pronunciarsi sulla proposta di chiamata di professori di ruolo e altri professori e docenti a tempo indeterminato fatta dal Dipartimento competente al Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Comitato Faculty;
- c) proporre modifiche ai regolamenti che disciplinano i criteri di valutazione per il reclutamento, la progressione in carriera e il sistema premiante di professori, altri docenti e ricercatori;
- d) designare i componenti del Comitato Faculty, secondo i criteri stabiliti dal presente Statuto;
- e) esprimere pareri al Consiglio di amministrazione sull'istituzione e la soppressione di strutture didattiche e di ricerca.

CAPO II CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Art. 42 (Funzioni)

Il Consiglio degli studenti è organo consultivo e di coordinamento dell'attività dei rappresentanti degli studenti dell'Università Bocconi.

Art. 43 (Composizione)

È composto dai rappresentanti degli studenti che sono eletti negli organi collegiali dell'Università, secondo l'apposito regolamento.

Art. 44 (Competenze)

Al Consiglio degli studenti compete di:

- a) formulare proposte ed esprimere pareri su questioni attinenti all'attività didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;
- b) esprimere pareri sull'organizzazione dell'attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio che può essere occasionalmente prestata dagli studenti.

CAPO III COMITATO FACULTY

Art. 45 (Funzioni e competenze)

1. Il Comitato Faculty è organo consultivo e istruttorio in tema di selezione, reclutamento e progressione di carriera di professori, altri docenti e ricercatori dell'Università Bocconi.
2. In particolare, a esso compete di istruire e valutare, sulla base dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento, le proposte di chiamata di professori ordinari e associati e di altri professori e docenti a tempo indeterminato.
3. I componenti del Comitato Faculty rappresentano l'intera componente accademica dell'Università Bocconi e agiscono senza vincolo di mandato per il perseguimento dell'eccellenza nella didattica, nella ricerca e nel servizio istituzionale, tenendo altresì conto degli obiettivi di internazionalizzazione da essa perseguiti.

TITOLO III STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 46 (Individuazione)

Sono strutture didattiche e di ricerca dell'Università Bocconi:

- a) le Scuole;
- b) i Dipartimenti;
- c) i Centri e gli Organismi di ricerca;
- d) le altre strutture didattiche e di ricerca istituite dal Consiglio di amministrazione.

CAPO I SCUOLE

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 47 (Funzioni)

Le Scuole sovrintendono all'organizzazione e alla gestione delle attività didattiche, tenendo conto delle finalità e degli indirizzi stabiliti con il coordinamento del Consiglio accademico.

SEZIONE II ORGANI

Art. 48 (Individuazione)

1. Sono organi di Scuola:
 - a) il Direttore (anche denominato Dean);
 - b) il Consiglio;
 - c) i Comitati e i Direttori dei corsi di studio e degli altri programmi formativi della Scuola.
2. Oltre a quanto stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo, tali organi svolgono i compiti che sono loro attribuiti dal Regolamento didattico di Ateneo.
3. Ove non sia diversamente stabilito dal presente Statuto, alla durata delle cariche e all'eventuale rinnovo o revoca dei rispettivi mandati si applicano le disposizioni del Regolamento generale di Ateneo.

Art. 49 (Direttore)

1. Il Direttore di Scuola è nominato dal Rettore e resta in carica per tre anni. Eventuali rinnovi e revoche del mandato sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo.
2. Al Direttore di Scuola compete di:
 - a) proporre al Consiglio accademico la nomina dei Direttori dei corsi di studio, acquisito il parere del Comitato di corso di studio competente, e degli altri programmi formativi della Scuola;
 - b) approvare l'allocazione del corpo docente ai corsi di studio e agli altri programmi formativi della Scuola, su proposta dei Direttori dei Dipartimenti interessati.

Art. 50 (Consiglio)

1. Il Consiglio di Scuola è costituito dal Direttore di Scuola e dai Direttori dei corsi di studio e degli altri programmi formativi della Scuola.
2. Per quanto riguarda le materie di preminente interesse degli studenti, alle adunanze del Consiglio partecipano i rappresentanti degli studenti dei corsi di laurea o di dottorato di ricerca della Scuola che sono eletti secondo l'apposito regolamento. Essi non hanno diritto di voto e non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validità delle adunanze e delle deliberazioni.
3. Al Consiglio di Scuola compete di:
 - a) deliberare l'organizzazione e la gestione dei corsi di studio e degli altri programmi formativi della Scuola, nei limiti fissati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto;
 - b) analizzare i dati oggettivi riguardanti l'andamento dell'attività didattica, in particolare esaminando i risultati dei questionari e degli altri strumenti di valutazione degli insegnamenti e di chi li impartisce;
 - c) promuovere azioni per migliorare l'efficacia e la qualità della didattica e le modalità del suo svolgimento;
 - d) approvare il regolamento didattico dei corsi di studio e degli altri programmi formativi della Scuola;
 - e) svolgere funzioni propositive e istruttorie nei confronti del Consiglio accademico.

Art. 51 (Comitati dei corsi di laurea e laurea magistrale e loro Direttori; Collegio docenti di dottorato)

1. Nei corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti i Comitati dei relativi corsi di studio.
2. I Direttori dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono nominati dal Consiglio accademico, su proposta del Direttore di Scuola competente e acquisito il parere del rispettivo Comitato.
3. Qualora in una Scuola siano complessivamente attivati meno di tre corsi di laurea e di laurea magistrale, i loro Comitati si riuniscono congiuntamente al Consiglio di Scuola.
4. È inoltre istituito il Collegio docenti di dottorato per ciascun corso di dottorato.

CAPO II SDA BOCCONI

Art. 52 (Funzioni)

SDA Bocconi organizza, gestisce e promuove le attività didattiche, di formazione post-esperienza e di ricerca applicata, nonché di applicazione, valorizzazione, divulgazione, trasferimento delle conoscenze, dei saperi e delle tecnologie agli *stakeholder* esterni, che sono a essa attribuite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 53 (Regolamento)

SDA Bocconi opera con le modalità previste dal regolamento che la disciplina, approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore di Scuola e acquisito il parere del Comitato di direzione di SDA Bocconi e del Consiglio accademico.

Art. 54 (Individuazione degli organi interni)

1. Sono organi di SDA Bocconi:
 - a) il Direttore (anche denominato Dean);
 - b) il Comitato di direzione.
2. Il Direttore di Scuola è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore.
3. La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento di tali organi sono disciplinate nel Regolamento di SDA Bocconi.

CAPO III DIPARTIMENTI

Art. 55 (Funzioni)

1. I Dipartimenti coordinano e sviluppano l'offerta interna di risorse e competenze per la didattica e la ricerca e promuovono l'orientamento dell'attività di ricerca nelle diverse aree disciplinari di loro competenza.
2. L'afferenza di ciascun professore, docente o ricercatore è disciplinata dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 56 (Organi)

1. Sono organi di ciascun Dipartimento:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Giunta.
2. Oltre a quanto stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo, tali organi svolgono i compiti che sono loro attribuiti dal Regolamento didattico di Ateneo.
3. Ove non sia diversamente stabilito dal presente Statuto, alla durata delle cariche e all'eventuale rinnovo o revoca dei rispettivi mandati si applicano le disposizioni del Regolamento generale di Ateneo.

CAPO IV CENTRI DI RICERCA

Art. 57 (Funzioni)

I Centri di ricerca sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento dell'attività di ricerca in uno specifico ambito disciplinare, sul quale convergono competenze presenti in uno o più Dipartimenti. Sono costitutivamente finalizzati a potenziare l'efficacia dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti stessi.

Art. 58 (Istituzione e coordinamento)

1. L'istituzione, il rinnovo e la soppressione dei Centri di ricerca sono disposte dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio accademico e acquisito il parere del Collegio dei docenti.
2. Mediante la stipula di apposite convenzioni, l'Università può istituire Centri di ricerca anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati.

3. Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Consiglio accademico, può istituire appositi organi per il coordinamento dell'attività dei Centri di ricerca.

Art. 59 (Direttore)

1. I Centri di ricerca sono posti sotto la responsabilità di un Direttore.
2. Il Direttore è nominato dal Rettore su proposta del Prorettore alla ricerca e acquisito il parere del Direttore del Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento, a meno che non sia diversamente previsto dagli accordi con altri enti pubblici o privati che hanno concorso all'istituzione del Centro di ricerca.

TITOLO IV ORGANI DI VALUTAZIONE E DI CONTROLLO

Art. 60 (Individuazione)

Sono organi di valutazione e di controllo dell'Università Bocconi:

- a) il Nucleo di valutazione di Ateneo;
- b) il Collegio dei Revisori dei conti.

CAPO I NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Art. 61 (Funzioni)

1. Il Nucleo di valutazione è organo di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, della ricerca e terza missione, nonché dell'efficacia ed efficienza dei servizi di supporto.
2. Il Nucleo di valutazione opera in autonomia esercitando le funzioni previste dalla normativa vigente in materia. Le sue competenze specifiche e le modalità di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento del Nucleo di valutazione.

Art. 62 (Composizione)

1. È composto da:
 - a) almeno due professori dell'Università Bocconi;
 - b) due dirigenti amministrativi;
 - c) un rappresentante degli studenti, eletto secondo l'apposito regolamento;
 - d) almeno due esperti esterni.
2. I componenti del Nucleo di valutazione di Ateneo sono nominati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico per la componente di professori dell'Università Bocconi.
3. Il Consiglio di amministrazione nomina il Presidente, su proposta del Rettore.

CAPO II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 63 (Composizione e nomina; durata della carica)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.
2. Due membri effettivi e un membro supplente sono designati dall'Istituto Javotte Bocconi.
3. Un membro effettivo e un membro supplente sono designati dalla comunità degli *alumni* e partecipanti ai programmi formativi previste dal presente Statuto.

4. Il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori durano in carica per quattro anni e possono essere confermati.

Art. 64 (Presidente)

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è nominato dall'Istituto Javotte Bocconi tra i componenti effettivi.

TITOLO V STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI SERVIZIO

Art. 65 (Individuazione)

1. Le strutture amministrative e di servizio sono istituite e regolamentate dal Consiglio di amministrazione.
2. Rientrano tra tali strutture:
 - a) la Biblioteca;
 - b) i centri per l'innovazione e lo sviluppo della didattica;
 - d) il Centro per il diritto allo studio universitario ISU Bocconi;
 - e) il Comitato per lo sport universitario, il quale ha il compito di promuovere e coordinare le attività sportive nell'ambito universitario, a livello amatoriale e agonistico.

Art. 66 (Direttore generale)

Il Direttore generale, se nominato, opera sulla base delle deleghe conferitegli dal Consiglio di amministrazione e risponde al Consigliere delegato.

PARTE TERZA COMPONENTI DELLA COMUNITÀ UNIVERSITARIA

TITOLO I PROFESSORI, ALTRI DOCENTI, RICERCATORI

Art. 67 (Svolgimento dell'attività didattica, di ricerca e di terza missione)

L'attività didattica, di ricerca e di terza missione dell'Università Bocconi è svolta dai suoi professori, altri docenti e ricercatori.

Art. 68 (Professori di ruolo e altri docenti a tempo indeterminato; Assistant Professor)

1. I professori di ruolo e gli *Assistant Professor* (ricercatori a tempo determinato in *tenure track*) sono chiamati dal Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto e nell'ambito delle procedure disciplinate dai regolamenti di Ateneo.
2. Essi hanno lo stesso stato giuridico delle Università statali e usufruiscono di un trattamento non inferiore dal punto di vista economico, della previdenza e della quiescenza. Lo stesso vale per i ricercatori di ruolo.
3. Possono essere altresì chiamati dal Consiglio di amministrazione professori e altri docenti a contratto a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente Statuto e nell'ambito delle procedure disciplinate dai regolamenti di Ateneo.

Art. 69 (Professori, altri docenti e ricercatori a contratto a tempo determinato)

1. Per lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca possono essere stipulati contratti a tempo determinato con professori, altri docenti e ricercatori universitari ovvero esperti della materia, secondo quanto previsto dal presente Statuto e nell'ambito delle procedure disciplinate dai regolamenti di Ateneo.
2. Tali contratti sono disciplinati dal diritto privato e sono rinnovabili.
3. Se non è diversamente stabilito, essi non creano rapporti di lavoro subordinato e non obbligano al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per i dipendenti. Non attribuiscono inoltre, né implicano alcun diritto di chiamata o comunque di accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 70 (Incarichi per lo svolgimento di attività integrativa di insegnamento o di ricerca)

1. Per lo svolgimento di attività integrativa di insegnamento, di servizio agli studenti o di ricerca, possono essere stipulati contratti a tempo determinato con neolaureati o dottori di ricerca, secondo quanto previsto dal presente Statuto e nell'ambito delle procedure disciplinate dai regolamenti di Ateneo.
2. Tali contratti sono disciplinati dal diritto privato, sono rinnovabili e possono anche essere di lavoro subordinato, se ne sussistano i presupposti.

Art. 71 (Collegio di disciplina per i docenti e i ricercatori)

1. Il Collegio di Disciplina per i docenti e i ricercatori dell'Università Bocconi è nominato dal Rettore ed è costituito da:

- a) due professori ordinari scelti dal Rettore, il quale individua anche chi di loro svolga le funzioni di Presidente;
 - b) un professore ordinario designato dal Collegio dei docenti.
2. Tutti i componenti restano in carica per la durata del mandato del Rettore che li ha nominati.
 3. Su segnalazione del Rettore, il Collegio di disciplina cura l'istruttoria dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei docenti e ricercatori, rispettando i principi di tutela della riservatezza e del contraddittorio e seguendo le procedure previste dal Codice di comportamento dei docenti e dei ricercatori.
 4. Se è proposta la sanzione della censura, il Collegio di disciplina trasmette al Rettore il proprio parere, affinché assuma le determinazioni conseguenti. Se la sanzione proposta è più grave della censura, il Collegio di disciplina trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione, affinché assuma le determinazioni conseguenti.

TITOLO II STUDENTI

Art. 72 (Ammissione)

Su proposta del Consiglio accademico e valutata la situazione delle strutture ed attrezzature scientifiche, didattiche e logistiche, il Consiglio di amministrazione determina annualmente il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di ciascun corso e altro programma formativo, nonché le modalità di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati.

Art. 73 (Attività di orientamento e tutorato)

L'Università Bocconi promuove e realizza iniziative e servizi per l'orientamento e l'attività di tutorato, anche con la collaborazione di studenti.

Art. 74 (Diritto allo studio)

Nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, l'Università Bocconi adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio.

Art. 75 (Servizi agli studenti e career service)

L'Università Bocconi s'impegna a favorire quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale, la loro esposizione internazionale e la loro esperienza *on campus*, inclusi i servizi di alloggio e ristorazione (questi ultimi anche avvalendosi di strutture esterne).

L'Università Bocconi s'impegna altresì a favorire l'ingresso degli studenti nel mondo del lavoro, attraverso le attività di orientamento e inserimento professionale (*career service*).

Art. 76 (Attività sportive)

1. L'Università Bocconi promuove e sostiene le attività sportive dei componenti della propria comunità, favorendo l'associazionismo e stipulando contratti di appalto con soggetti privati e convenzioni con enti locali e nazionali preposti per legge all'attuazione dello sport in ambito universitario. Per perseguire tali obiettivi provvede con fondi finalizzati e appositamente stanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, con contributi volontari di docenti e ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo o con altri fondi dell'Università o di terzi.
2. A tal fine opera la società sportiva dilettantistica dell'Università, la quale organizza le attività sportive per la comunità accademica Bocconi, a livello sia amatoriale, sia agonistico.

Art. 77 (Collaborazione degli studenti alle attività universitarie)

1. L'Università può avvalersi dell'opera degli studenti attivando forme di collaborazione che contemplino prestazioni a tempo parziale per attività di supporto alla didattica, alla ricerca, al diritto allo studio e ai servizi dell'Ateneo
2. Le modalità e i compensi per tali collaborazioni sono definiti in apposito regolamento, avendo cura di precisare che le collaborazioni non devono configurare in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, né a tempo indeterminato.

Art. 78 (Commissione disciplinare per gli studenti)

1. La Commissione disciplinare per gli studenti dell'Università Bocconi è nominata dal Rettore ed è costituita da:
 - a) i Direttori delle Scuole, tra i quali il Rettore individua chi svolga le funzioni di presidente;
 - b) due rappresentanti degli studenti, eletti secondo l'apposito regolamento;
 - c) fino a cinque componenti del personale tecnico-amministrativo, dei quali fino a due dell'ufficio legale dell'Università.
2. Tutti i componenti restano in carica per la durata del mandato del Rettore che li ha nominati.
3. Su segnalazione di professori, altri docenti e ricercatori, del personale tecnico-amministrativo o dei suoi fornitori, la Commissione cura l'istruttoria dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti, rispettando i principi di tutela della riservatezza e del contraddittorio e seguendo le procedure previste dal Codice di comportamento degli studenti dell'Università Bocconi.
4. La Commissione trasmette al Rettore il proprio parere, affinché assuma le determinazioni conseguenti. Se la sanzione proposta è più grave dell'ammonizione orale, il Rettore trasmette il parere della Commissione al Consiglio accademico, affinché assuma le determinazioni conseguenti.

TITOLO III PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art. 79 (Organizzazione e nomina dei dirigenti)

L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso è determinata dal Consiglio di amministrazione, il quale provvede anche alla nomina dei dirigenti.

Art. 80 (Rapporto di lavoro)

Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo è disciplinato dai contratti di lavoro aziendali di diritto privato.

PARTE QUARTA

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 81 (Ultrattività dei regolamenti)

Dall'entrata in vigore del presente Statuto e fino alla revisione dei regolamenti che esso prevede, continuano ad applicarsi quelli già vigenti, in quanto compatibili.

Art. 82 (Devoluzione del patrimonio)

Qualora l'attività svolta dall'Università Bocconi cessi ovvero essa sia privata della personalità giuridica ovvero dell'autonomia prevista dal presente Statuto, il suo patrimonio sarà devoluto all'Istituto Javotte Bocconi.

Art. 83 (Componenti in carica del Consiglio di amministrazione)

L'art. 17 del presente Statuto si applica anche ai componenti del Consiglio di amministrazione che sono in carica alla data della sua entrata in vigore.

Art. 84 (Entrata in vigore)

Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.